

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **SEGNANA, SALVATERRA e VETTORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1979

Norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento

ONOREVOLI SENATORI. — Nella scorsa legislatura erano state presentate alla Camera dei deputati alcune proposte di legge costituzionali riguardanti norme a favore delle popolazioni ladine della provincia di Trento. Esse erano state esaminate e riunite in un testo che fu approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 giugno 1977. Tale testo durante il suo esame presso la 1^a Commissione permanente del Senato venne modificato e successivamente fu approvato dall'Assemblea nella seduta dell'11 gennaio 1978. Esso, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 novembre 1978, venne approvato senza alcuna modificazione dal Senato nella seduta del 21 dicembre 1978.

La fine anticipata della legislatura impedì che si concludesse l'iter del provvedimento, che era atteso con grande interesse dalla popolazione ladina della provincia di Trento, che ha il suo millenario insediamento nella Valle di Fassa.

Il disegno di legge, come è scritto nella relazione della 1^a Commissione permanente del Senato, intendeva « più compiutamente rispondere al precetto costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche e di esaltazione di valori anche culturali di cui esse sono portatrici ». Inoltre si proponeva di colmare la ineguaglianza esistente fra la popolazione ladina della provincia di Trento e quella della provincia di Bolzano, che gode di norme di tutela dal 1948.

I proponenti del presente disegno di legge costituzionale ripropongono all'esame del Senato lo stesso testo approvato all'unanimità nella seduta del 21 dicembre 1978, nella fiducia che le varie forze politiche diano nuovamente allo stesso il loro consenso.

Ad illustrazione del provvedimento ritengono di ricordare che, come si affermava, nella relazione accompagnatoria alla proposta di legge n. 221 della VII legislatura presentata dal deputato Postal ed altri, i ladini di Fassa sono i discendenti di una delle

popolazioni (*civitates*) che abitavano la Rezia al tempo della conquista da parte dei romani. Questa popolazione retica sentì l'influsso della latinità, ma conservò le sue caratteristiche che ne contraddistinguono ancora la parlata dopo due millenni.

La vera storia dei ladini di Fassa ha inizio con l'occupazione dei longobardi. Questo popolo di guerrieri, che fu l'ultimo ad invadere l'Italia, organizzò la valle dell'Avisio dalla sorgente alla foce, come zona di rincalzo e di appoggio per gli avamposti longobardi, scaglionati nei castelli di Appiano, Firmiano e Sabiona posti a difesa contro i nemici, i franchi e i baiuvari.

La valle di Fassa e la sua masseria di corte erano collegate con la rocca di Sabiona presso Chiusa.

L'organizzazione giuridico-militare operata dai longobardi nella valle di Fassa, la possiamo riscontrare di riflesso anche nei titolari delle chiese più antiche della valle stessa: la pieve dedicata ai santi Giovanni battista e Giovanni evangelista e a san Michele, la chiesa patronale dedicata a santa Giuliana; tutti titolari di estrazione eminentemente longobarda.

Gli effetti e la continuità dell'organizzazione giuridico-amministrativa operata dai longobardi in val di Fassa si protrassero per molti secoli; anzi alcuni di questi elementi di origine longobarda sopravvissero fino all'epoca napoleonica.

Alla fine del periodo longobardo, la masseria di corte di Fassa, che come un bene della corona era passato in proprietà dei carolingi, venne donata da questi ultimi al vescovo di Bressanone; quindi la valle venne in possesso di quel vescovo circa 200 anni prima che venissero fondati i principati vescovili di Trento e di Bressanone (la teoria di Carlo Battisti, lungamente diffusa tra gli studiosi italiani, secondo la quale i ladini sarebbero dei coloni del principe vescovo di Bressanone, trapiantati in queste valli dopo il Mille, è destituita di qualsiasi fondamento storico, ed è contraddetta da tutti i documenti di Fassa).

La popolazione della valle di Fassa era organizzata in una piccola repubblica il cui governo era regolato da norme e leggi sta-

tutarie che promanavano dalla popolazione stessa. Quest'ultima veniva infatti convocata nel congresso del *pjen comun*, sulla piazza della pieve, dopo la Messa grande, per udire gli argomenti che si dovevano trattare nelle assemblee dei capi famiglia dei vari paesi, detti « regole ». Da ciascuna « regola » si mandavano due rappresentanti, detti « uomini di risposta », a portare il voto e le decisioni della « regola » stessa al congresso della comunità.

Le valli ladine, benchè parte integrante del principato vescovile di Bressanone, dove vigeva lo statuto tirolese, possedevano uno statuto particolare, con norme proprie, che in molti casi erano in contraddizione con lo statuto tirolese. I ladini dovettero lottare continuamente per poter conservare i loro statuti autonomi, per non venir obbligati ad accettare lo statuto tirolese, in vigore in tutte le altre giurisdizioni della diocesi di Bressanone.

Nessuna delle popolazioni del Trentino condusse lungo i secoli un'esistenza così travagliata e grama come la popolazione di Fassa.

La pastorizia, l'allevamento del bestiame e la piccola agricoltura formavano le uniche risorse della popolazione di Fassa nei tempi passati. Ancora al principio del Seicento, il suolo coltivato rendeva un pane nero e scarso, sufficiente appena a metà della popolazione.

Alla fine del Quattrocento la popolazione di Fassa doveva già cercare uno sbocco nell'emigrazione, e questa continuerà, anzi aumenterà sempre più, nei secoli successivi. Era uno degli impegni principali dei genitori fassani quello di insegnare un'arte ai loro figli o di metterli agli studi, con sacrifici enormi, affinchè, dovendo emigrare, fossero in grado di trovare un mezzo di sostentamento.

La vicinanza relativa di Bolzano, distante appena 38 chilometri da Vigo di Fassa (otto ore di cammino) favorì l'emigrazione, oltre alla necessità di far apprendere la lingua tedesca per ragioni che divennero sempre più evidenti, legate all'economia turistica, anche se già alla fine del Seicento troviamo la scuola ladina in tutti i paesi della valle.

Antiche testimonianze storiche riguardano le prese di posizione dei fassani di fronte al tentativo di sminuire la loro autonomia, di imporre nuove gabelle, o di cambiare gli ordinamenti interni della comunità.

Contro la resistenza dei fassani si adoperarono, da parte dei tirolesi, spesso i modi duri, minacciando persino di farli cacciare dalla valle, e di mettere al loro posto una popolazione tedesca.

In tempi più recenti il quadro economico-sociale è notevolmente cambiato e decisamente migliorato.

Ora la valle di Fassa è zona a benessere diffuso, soprattutto per l'incremento del turismo al quale hanno contribuito interventi degli enti autonomi locali, la Regione Trentino-Alto Adige prima, ed ora la Provincia autonoma che ne ha ereditato le competenze in materia di incentivazione economica e sociale.

Per altro il dato di rappresentanza, oggetto dell'attuale richiesta, ha carattere civile e culturale.

Il presente disegno di legge integra il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

All'articolo 1 si prevede che con modifica alle leggi regionali sulle elezioni del consiglio regionale e di quello provinciale sia garantita la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento, analogamente a quanto avviene per i ladini della provincia di Bolzano.

L'articolo 2 stabilisce che la lingua ladina è usata nelle scuole materne, che sono una proiezione diretta delle famiglie.

La lingua e la cultura ladine sono previste tra le materie obbligatorie delle scuole elementari, mentre la lingua ladina nelle scuole di ogni ordine e grado sarebbe usata come strumento di insegnamento. Per gli insegnanti nelle scuole della valle di Fassa si ritiene che la conoscenza della lingua ladina debba costituire titolo di precedenza nell'assegnazione dei posti.

Nel consiglio scolastico provinciale viene pure garantita la rappresentanza degli insegnanti delle località di parlata ladina, mentre per i pubblici concorsi effettuati in dette località la conoscenza del ladino costituisce, a parità di condizioni, titolo preferenziale.

All'articolo 3 si prevede che nelle riunioni degli enti locali della valle di Fassa possono essere usate sia la lingua italiana che quella ladina.

All'articolo 4 si stabilisce che siano emanate norme di attuazione del presente disegno di legge, dopo aver sentito una commissione appositamente costituita e composta anche da rappresentanti della popolazione ladina.

Rifacendosi alle considerazioni positive contenute nelle relazioni della 1^a Commissione permanente del Senato ed alle argomentazioni di ordine favorevole espresse sul disegno di legge nella passata legislatura, i proponenti confidano nell'approvazione del nuovo disegno di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

All'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 102 del testo unico di cui al precedente articolo è sostituito dai seguenti commi:

« Nei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei tutti della provincia di Trento, oltre ad applicarsi il disposto del precedente comma, la lingua ladina è usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nelle scuole elementari. Tale lingua è altresì usata nelle scuole di ogni ordine e grado come strumento di insegnamento, anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina.

Per l'insegnamento nelle scuole delle predette località la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo di precedenza.

Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappresentanza degli insegnanti ladini delle predette località. Nelle medesime, la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, nell'accesso al pubblico impiego ».

Art. 3.

Nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali siti nei territori di cui al precedente articolo 2 possono essere usate sia la lingua italiana che quella ladina.

Fermo restando che il testo ufficiale degli atti pubblici degli enti locali di cui al precedente comma è quello redatto in lingua italiana, è in facoltà degli enti stessi usare congiuntamente anche la lingua ladina.

Art. 4.

Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla entrata in vigore, sentita una commissione di cui faranno parte sei componenti, di cui tre in rappresentanza del Governo, uno in rappresentanza della regione Trentino-Alto Adige e due della provincia autonoma di Trento, di cui uno designato previa consultazione con le più rappresentative organizzazioni ladine ed uno designato, a maggioranza dei votanti, dall'assemblea dei consiglieri dei comuni di cui all'articolo 2, convocata dal presidente della giunta provinciale, la quale delibera validamente con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri.